



COMUNICATO STAMPA n. 59/25

Lussemburgo, 8 maggio 2025

Sentenza della Corte nella causa C-318/23 | Commissione / Slovenia (Discarica di Bukovžlak)

Gestione dei rifiuti: la Corte irroga una sanzione pecuniaria alla Slovenia in quanto essa non ha ottemperato ai suoi obblighi in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti

La Corte aveva già constatato una prima volta l'inadempimento della Slovenia in una sentenza pronunciata nel 2015

Con sentenza del 16 luglio 2015 ¹ la Corte di giustizia, adita dalla Commissione europea, ha dichiarato che la Slovenia aveva violato il diritto dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti ². Tale violazione era connessa, segnatamente, all'esistenza di una discarica illegale situata nel comune di Teharje (Bukovžlak), in quanto la Slovenia aveva autorizzato il deposito di materiali di escavazione senza verificare se nel sito stesso fossero stati depositati altri rifiuti e senza adottare misure per smaltire i rifiuti non autorizzati.

Poiché la Slovenia non ha adottato le misure necessarie per dare esecuzione a tale sentenza, nel maggio 2023 la Commissione ha proposto un nuovo ricorso per inadempimento, diretto ad ottenere la condanna della Slovenia al pagamento di una somma forfettaria ³.

La Corte accoglie tale ricorso e constata che, alla scadenza del termine impartito dalla Commissione ⁴, la Slovenia non aveva dato esecuzione alla sentenza del 16 luglio 2015.

La Corte dichiara che tale Stato membro ha avuto tempo sufficiente per effettuare la bonifica della discarica in questione e che il ritardo non può essere giustificato, in particolare, né dalla pandemia di Covid-19 né dalla disorganizzazione prodotta da tale pandemia nell'ambito dell'attività amministrativa.

Al fine di prevenire future infrazioni al diritto dell'Unione, **la Corte condanna la Slovenia a versare alla Commissione una somma forfettaria di 1 200 000 euro.**

Nel definire tale importo, la Corte ha preso in considerazione i fattori pertinenti al riguardo, quali la gravità e la durata delle infrazioni constatate nonché la capacità finanziaria della Slovenia.

Quanto alla gravità, la Corte osserva che la mancata esecuzione completa della sua sentenza del 16 luglio 2015 deve essere considerata particolarmente grave in quanto essa ha implicato rischi significativi per l'ambiente e per la salute umana.

Per quanto attiene alla durata dell'infrazione, la Corte constata che l'inadempimento si è protratto dal 16 luglio 2015 al 13 novembre 2024, ossia per una durata di nove anni e quattro mesi, il che costituisce una durata considerevole.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Sentenza della Corte del 16 luglio 2015, Commissione/Slovenia, [C-140/14](#).

² [Direttiva 2008/98/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; [direttiva 1999/31/CE](#) del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti; [decisione 2003/33/CE](#) del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31.

³ V. altresì il comunicato stampa [JP/23/501](#) della Commissione del 15 febbraio 2023.

⁴ Vale a dire l'8 agosto 2018.